

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

“ADDA MARTESANA”

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 Pozzuolo Martesana
telefono: 02950908239 fax: 0295357307
C.F. e P.IVA: 09571970962 – Codice Ministeriale: 1030496050

Settore 7 – Servizi Sociali

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO
INTEGRATO MINORI E FAMIGLIA, AL SERVIZIO DI SEGRETARIATO
SOCIALE E AI SERVIZI COMPLEMENTARI PER I COMUNI DI
LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO
PERIODO GENNAIO 2018 – GIUGNO 2020**

CIG 7274496002

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Il quadro legislativo relativo ai servizi oggetto del presente appalto è costituito dalle seguenti fonti normative principali:

- Legge 4 maggio 1983, n. 184: *“Diritto del Minore ad una Famiglia”*;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149: *“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”*;
- Legge 31 dicembre 1998 n. 476, *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”*;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285: *“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”*;
- Legge 27 maggio 1991, n. 176: *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”*;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- Legge Regione Lombardia 8 gennaio 2004, n. 1: *“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”*;
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54 : *“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”*;
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448: *“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”*;
- Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3: *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”*;
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34: *“Politiche regionali per i Minori”*;
- D.G.R. Lombardia 19 dicembre 2007, n. 6219: *“Approvazione linee guida regionali di prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale”*;
- Legge Regione Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23: *“Politiche regionali per la famiglia”* e ss.mm.ii;
- D.G.R. Lombardia 15 febbraio 2016, n. 4821: *“Approvazione delle «Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei Minori con la loro Famiglia»”*;

Art. 2 – ANALISI DI CONTESTO E FINALITA' GENERALI

La recente nascita dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” – costituita dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano e di seguito denominata anche “Unione di Comuni” oppure, per brevità, semplicemente “Unione” – ha determinato la necessità di un ripensamento delle strategie di intervento e delle modalità di erogazione dei servizi storicamente consolidate nella cultura organizzativa dei singoli Enti aderenti. Da un lato, questo processo deriva – potremmo dire quasi fisiologicamente – dall'incremento della dimensione demografica e dell'estensione territoriale di riferimento che, combinato con un quadro di risorse umane, finanziarie e strumentali di più ampia scala rispetto ai singoli Comuni, reca con sé elementi di maggiore complessità gestionale; dall'altro, la riorganizzazione dei servizi, in un'ottica di integrazione e omogeneità sul territorio di riferimento, discende da una precisa scelta strategica, su cui si fonda il nuovo Ente, orientata all'efficienza e all'innovazione dei processi.

A tal proposito, nel documento *“Indirizzi generali di governo dell’Unione”*, presentato dal Presidente pro-tempore al Consiglio dell’Unione nel luglio 2017, si legge tra le altre cose: *“L’Unione di Comuni, considerata nella sua caratterizzazione di ‘istituzione locale deputata a esercitare funzioni amministrative’ è il risultato di una trasformazione dei Comuni costituenti che modificano l’abituale modo di operare, assegnando responsabilità, risorse, obiettivi a questo nuovo soggetto che agisce seguendo i loro indirizzi e dipendendo dalle loro risorse. L’Unione rappresenta un nodo nel quale viene accentrata la responsabilità dello svolgimento di alcuni processi organizzativi e operativi e di definizione delle strategie in precedenza svolti da ciascuno dei singoli Comuni aderenti. Lo scopo è di migliorare le risposte alle istanze e ai fabbisogni provenienti dall’ambiente economico e sociale, garantendo elevati standard di funzionamento interno. Il raggiungimento di tale scopo è strettamente influenzato dalla capacità istituzionale di garantire in modo stabile l’esistenza di adeguati assetti strategici e organizzativi. [...] In tale contesto la costituzione del nuovo ente modifica in modo sostanziale temi, sfide, regole di risoluzione, risorse a disposizione nell’ambito delle decisioni strategiche e organizzative. L’accentramento instaura nuove regole rispetto a quelle tipiche delle gestioni singole. [...] La costituzione del nuovo ente offre la possibilità di definire soluzioni unitarie, sia in termini di centri responsabilità sia di processi. [...] Il decentramento organizzativo, con la conseguente duplicazione, di responsabilità e procedure, viene superato dall’accentramento e la frammentazione delle risorse lascia il posto alla loro aggregazione, con conseguente aumento della possibilità di una loro più razionale distribuzione, grazie all’aumento della varietà e quantità di risorse a disposizione dovuta alla costituzione del nuovo ente”*.

Uno degli ambiti di sperimentazione della carica di innovazione correlata al nuovo assetto istituzionale è certamente rappresentato dal modello di *governance* del *welfare* locale, che si trova a ricollocare le proprie strategie di intervento in una dimensione sovracomunale di gestione associata, con particolare riferimento ai servizi rivolti ai minori e alle famiglie e al servizio di segretariato sociale, i cui servizi di supporto costituiscono oggetto della presente procedura. Questa considerazione è peraltro in linea con le indicazioni contenute nel documento *“Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017”*, approvato da Regione Lombardia con la DGR n. 2941 del 19 dicembre 2014, con particolare riferimento alla parte in cui recita: *“Le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del Piano di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio. Regione Lombardia individua nella gestione associata la forma idonea a garantire efficacia ed efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni, in particolare del segretariato sociale e degli interventi di tutela minori”*.

Al contesto sopra tratteggiato, che potremmo definire in fase di rapida evoluzione, vanno ad accostarsi due elementi di ulteriore complessità: il primo legato all’assetto territoriale dell’Unione rispetto agli attuali Piani di Zona, il secondo derivante dalla contingenza temporale in cui si svolge la procedura di affidamento dei servizi, connotata dall’incerta trasformazione del modello di *governance* del *welfare* regionale lombardo.

L’assetto distrettuale – Anzitutto, va considerato che i Comuni che costituiscono l’Unione non hanno, in questo momento, una univoca collocazione all’interno dell’attuale assetto dei distretti socio sanitari della ex ASL Milano 2 (ora ATS Milano – Città Metropolitana) e dei relativi Piani di Zona, così come definiti dalla Legge n. 328/2000; il Comune di Bellinzago Lombardo, infatti, afferisce al Distretto n. 4, con capofila il

Comune di Cernusco sul Naviglio, mentre i Comuni di Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano fanno parte del Distretto n. 5, il cui Ente capofila è il Comune di Melzo.

I documenti di programmazione per il triennio 2015 – 2017 dei due distretti, in conformità al disposto delle citate linee guida regionali, dedicano specifiche previsioni ai servizi oggetto del presente affidamento.

Nel documento di programmazione del Distretto n. 5, *“Verso un welfare della Collaborazione”*, si legge:

- *“la forma idonea a garantire efficacia ed efficienza delle unità d’offerta sociale di competenza dei comuni (eventualmente partendo dal segretariato sociale e tutela minori) viene individuata nella gestione associata, gestione unitaria delle funzioni sociali a livello distrettuale”* (sezione 1, paragrafo 1.1, pagina 3);
- *“nella futura triennalità, visti gli stimoli dati dalle linee guida della regione e il mandato politico dell’assemblea dei sindaci che spinge verso una sempre più completa gestione associata dei servizi sociali, si dovrà approvare una convenzione che definisca un modello organizzativo in grado di interagire concretamente con il sistema territoriale valorizzandone il potenziale e sia in grado di modularsi alle esigenze, ridisegni la mappa dei servizi in chiave dinamica e articolata; sarà un lavoro che a gradi raggiungerà il compimento nella triennalità partendo da segretariato sociale, accorperà via via le Unità d’offerta secondo i processi che perseguono”* (sezione 3, paragrafo 3.1, pagina 49);
- *le linee guida regionali attuali prevedono che il segretariato sociale sia gestito a livello d’ambito per garantire uniformità di risposta ai bisogni dei cittadini, anche in considerazione della crescente complessità del lavoro sociale, e in questa direzione si dovrebbe orientare la gestione associata distrettuale* (sezione 3, paragrafo 3.2, pagina 50).

Nell’omologo documento del Distretto n. 4, troviamo indicazioni che conducono in direzione analoga, seppur non coincidente:

- *“la funzione di Segretariato sociale e il Servizio Integrato per le famiglie e i minori [...] rappresentano due tra le attività prioritarie nel sistema generale di riorganizzazione gestionale dei servizi”* (capitolo 6, paragrafo 6, pag. 97);
- *“sul piano organizzativo, il Segretariato sociale in ogni Ambito territoriale (Comune o Comuni associati) si concretizza mediante l’istituzione di una “porta unitaria di accesso” al sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete [...]”* – (capitolo 8, paragrafo 2, pag. 125);
- *“la gestione associata distrettuale del Servizio integrato per la famiglia e i minori, sarà l’obiettivo organizzativo che porterà al superamento dei singoli servizi tutela. La dimensione minima e per alcuni versi ottimale, comprende tutti i comuni dell’ambito distrettuale, l’obiettivo strategico sarà quello di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in modo efficiente ed omogeneo”* (capitolo 9, paragrafo 4, pag. 134).

Con una procedura di gara esperita nel corso del corrente anno in maniera congiunta per tutti i Comuni aderenti, il Distretto n. 4 ha provveduto ad affidare i servizi citati, dando il via alla gestione associata di ambito distrettuale. Il Comune di Bellinzago Lombardo, facente parte del Distretto n. 4, ha pertanto provveduto ad affidare, per il mezzo della suddetta procedura, i servizi di supporto al servizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori, al servizio distrettuale di segretariato sociale e servizi complementari per il periodo luglio 2017 – giugno 2020. Ad oggi il Distretto n. 5 non ha formalizzato l’istituzione di un servizio analogo di ambito distrettuale e le scadenze contrattuali dei Comuni che lo compongono non consentiranno di procedere in tal senso nel corso del periodo coperto dal presente appalto, con la conseguente necessità che i Comuni di Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano provvedano a dotarsi di un proprio assetto a partire dal 1° gennaio 2018 – in coincidenza con la scadenza dei contratti relativi – quanto meno fino alla scadenza relativa al Comune di Bellinzago Lombardo – giugno 2020 – dopo la quale si potrà ipotizzare, ragionevolmente, l’istituzione di un vero e proprio servizio unificato per tutta l’Unione.

La collocazione non univoca dei Comuni dell'Unione rispetto agli attuali Piani di Zona, con tutta evidenza, pone alla nuova organizzazione dei servizi una duplice sfida: da un lato risulterà necessario impostare un percorso che conduca – gradualmente ma senza incertezze – ad armonizzare le prassi operative e l'assetto organizzativo dei Comuni che costituiscono l'Unione, al fine di assicurare livelli omogenei di qualità, di favorire la progressiva integrazione tra gli Enti e di razionalizzare le procedure gestionali; dall'altro sarà necessario che l'Unione come nuovo soggetto univoco portatore di specificità proprie e di un proprio peculiare patrimonio progettuale (in pieno divenire) maturi la capacità di interloquire con i distretti di riferimento in maniera rinnovata, in un'ottica di positiva contaminazione dei saperi, delle esperienze e delle competenze.

Proprio in vista di questi ambiziosi obiettivi, l'Unione sta investendo in un processo di potenziamento del Settore Servizi Sociali dell'Ente, anche in termini di risorse umane dedicate, che comporta una riorganizzazione complessiva dei servizi e delle modalità operative di competenza, la quale dovrà essere tenuta in massima considerazione dal *management* dell'Ente e dal partner privato che verrà individuato con la presente procedura di evidenza pubblica, sia in riferimento alla fase di progettazione dei servizi, sia con riguardo alla fase della loro esecuzione e delle necessarie verifiche *in itinere* della congruità dei risultati raggiunti.

Le prospettive di cambiamento del modello di *governance* del welfare lombardo – Come noto, sono in corso di definizione le modalità di concreta attuazione della riforma sociosanitaria di Regione Lombardia e le correlate trasformazioni del modello di *governance* del *welfare* lombardo, che – sembra ormai assodato – comporteranno il superamento dell'assetto territoriale consolidato degli attuali distretti socio sanitari e dei relativi Piani di Zona, in favore di un azionamento di più ampia portata e maggiormente coerente con la recente suddivisione della Città Metropolitana di Milano in Zone omogenee. A tal proposito, giova ricordare che tutti i Comuni che costituiscono l'Unione fanno parte della medesima Zona omogenea della Città Metropolitana di Milano, denominata anch'essa "Adda Martesana", alla quale è possibile ritenere corrisponderà, in un futuro molto prossimo, un ambito di intervento unitario con la competenza di gestire la programmazione degli interventi in materia di *welfare* locale integrato.

Quali saranno in concreto i nuovi assetti organizzativi, le modalità di implementazione e approvazione della programmazione, i criteri di ripartizione delle risorse, i livelli di autonomia dei diversi livelli decisionali, le strategie di coordinamento su scala più ampia, non è dato in questo momento di conoscere in dettaglio; tuttavia una constatazione sembra essere pacifica: nel corso della durata contrattuale relativa al presente affidamento il cambiamento preannunciato vedrà una sua prima fase attuativa, presumibilmente caratterizzata a sua volta da periodi di transizione e aggiustamenti sul campo progressivi.

In considerazione della peculiare complessità che la combinazione degli elementi sopra descritti – in relazione al contesto specifico di riferimento, da leggersi anche in chiave territoriale e temporale – recherà inevitabilmente con sé nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto della procedura, anche in termini di qualità delle prestazioni, si ritiene opportuno esplicitare i principi generali ai quali l'Ente committente vuole ispirare la propria organizzazione, affinché le Imprese concorrenti dispongano di tutti gli elementi utili alla formulazione di una proposta progettuale non solo genericamente valida dal punto di vista tecnico e teorico, ma specificamente studiata per rispondere a esigenze congiunturali di carattere non ordinario.

In particolare, da questo punto di vista, rivestono rilevanza i seguenti elementi generali fondamentali:

- **Flessibilità, Coprogettazione e Cogestione dei servizi** – Al fine di adeguare costantemente e tempestivamente il progetto di servizi a un contesto di per certo rapidamente mutevole in corso di

contratto, sarà indispensabile introdurre dispositivi decisionali e gestionali caratterizzati da un elevato livello di flessibilità, in un'ottica di responsabilità condivisa tra l'Ente Locale e il partner progettuale che verrà individuato.

- **Consolidamento organizzativo** – Il percorso teso ad armonizzare progressivamente le prassi e l'assetto organizzativo dei Comuni che costituiscono l'Unione non può che passare da un ripensamento dei servizi, la cui concretizzazione sul piano operativo necessiterà del pieno supporto del partner progettuale che verrà individuato; ad esso si chiederanno pertanto azioni volte ad accompagnare l'Amministrazione nelle fasi del consolidamento organizzativo e della definizione di una rinnovata identità dei servizi e dell'Ente nel suo complesso.
- **Partecipazione** – In un contesto caratterizzato da una moltitudine di livelli di confronto inter istituzionale e con il terzo settore – ove peraltro la dinamica di moltiplicazione dei tavoli di lavoro è viepiù accentuata dalla concomitanza con una fase di grande trasformazione a livello regionale – è essenziale che l'Unione sia in grado di rappresentare un interlocutore presente e attento, in un'ottica di positiva partecipazione ai processi di cambiamento, nonché di intercettare ogni opportunità per il miglioramento e la promozione dei servizi a favore dei cittadini. In questa fase straordinaria è dunque necessario che il partner di progetto dell'Ente affianchi i ruoli istituzionali anche sul piano della rappresentanza e della partecipazione, non attraverso una delega impropria o una confusione di ruoli, bensì mediante un reciproco affidamento e un forte legame orientato al successo della progettualità in tutte le sue implicazioni.
- **Approccio generativo** – Necessità di introdurre nello scenario di riferimento elementi di innovazione aventi carattere generativo, mediante la creazione di una rete di relazioni che sappia travalicare la mera dimensione istituzionale e valorizzare il ricco panorama di risorse, di natura formale e informale, già presenti nel tessuto sociale. A tal proposito, come ben evidenziato nel citato documento di programmazione 2015-2017 del Distretto n. 5 *“Verso un welfare della Collaborazione”*, *“la collaborazione con i diversi soggetti locali è da intendere non solo come necessità a fronte delle contrazioni di risorse economiche, ma come investimento culturale per un modello di Welfare generativo e non riparativo”*, lavorando per *“la creazione di un sistema e di un modello territoriale condiviso di costruzione della collaborazione che passi anche dalla necessità di attivare un percorso di rivisitazione delle organizzazioni perché siano efficaci al cambiamento per la realizzazione di un welfare generativo”*.

Art. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di supporto al Servizio integrato Minori e Famiglia, al servizio di Segretariato Sociale e ai servizi complementari per i Comuni di Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020. Il dettaglio delle prestazioni richieste all'Aggiudicataria, nonché le informazioni utili per la formulazione dell'offerta sono contenute nel presente documento, negli articoli dedicati, nonché nella restante documentazione di gara. Per tutto quanto non espressamente previsto nella *lex specialis* di gara, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento anche ai regolamenti e alle linee guida nazionali e regionali.

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto d'appalto avrà durata a decorrere **dal 01.01.2018** fino al **30.06.2020**.

Art. 5 – BASE DI GARA E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo posto a **base di gara**, al netto di IVA, è determinato in **€ 422.410,00** e fa riferimento all'impiego degli operatori necessari per l'espletamento del servizio, nonché a tutte le spese di formazione, consulenza, amministrative, gestionali e accessorie. Nel corrispettivo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l'esecuzione del servizio. La base di gara è da intendersi comprensiva degli **oneri per la sicurezza**, non soggetti a ribasso, il cui importo è stimato in **€ 1.500,00**.

L'**importo massimo stimato dell'appalto**, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, comprensivo di tutte le opzioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, è invece fissato in **€ 506.892,00** come di seguito specificato:

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA (comprensivo di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00)	€ 422.410,00
EVENTUALE QUINTO D'OBBLIGO (+20%) (articolo 106, comma 12, del Codice)	€ 84.482,00
TOTALE VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO ex articolo 35, comma 4, del Codice	€ 506.892,00

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione dell'Unione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. Variazioni in aumento o diminuzione che eccedano il suddetto limite dovranno essere pattuite per iscritto tra le parti.

Art. 6 – MONTE ORE INDICATIVO DELLE PRESTAZIONI

Gli interventi di cui al presente Capitolato, così come specificato in dettaglio negli articoli successivi, si riferiscono al monte indicativo di seguito dettagliato, rispetto al quale i Concorrenti sono chiamati a formulare la propria offerta, conformemente al disposto del Bando di gara.

Si noti che, nei prospetti di seguito riportati, si tiene conto della scelta organizzativa di posticipare l'avvio dei servizi di supporto al Segretariato Sociale per il Comune di Pozzuolo Martesana a partire dal 1° gennaio 2019, come meglio specificato oltre, nell'articolo dedicato.

ANNO 2018

	LISCATE	POZZUOLO	TRUCCAZZANO	TOTALE
Interventi educativi - ADM	705	1.034	1.128	2.867
Interventi psicologici	282	752	282	1.316
Coordinamento	235	282	235	752
Supervisione	16	16	16	48
Interventi Segretariato Sociale	376	0	470	846

ANNO 2019

	LISCATE	POZZUOLO	TRUCCAZZANO	TOTALE
Interventi educativi - ADM	705	1.034	1.128	2.867
Interventi psicologici	282	752	282	1.316
Coordinamento	235	282	235	752
Supervisione	16	16	16	48
Interventi Segretariato Sociale	376	470	470	1.316

ANNO 2020 (periodo gennaio – giugno)

	LISCATE	POZZUOLO	TRUCCAZZANO	TOTALE
Interventi educativi - ADM	390	572	624	1.586
Interventi psicologici	156	416	156	728
Coordinamento	130	156	130	416
Supervisione	8	8	8	24
Interventi Segretariato Sociale	208	260	260	728

MONTE ORE INDICATIVO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

	LISCATE	POZZUOLO	TRUCCAZZANO	TOTALE
Interventi educativi - ADM	1.800	2.640	2.880	7.320
Interventi psicologici	720	1.920	720	3.360
Coordinamento	600	720	600	1.920
Supervisione	40	40	40	120
Interventi Segretariato Sociale	960	730	1.200	2.890

Il monte ore è da considerarsi indicativo. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione dell'Unione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7 – SERVIZIO INTEGRATO MINORI E FAMIGLIA

Il servizio integrato Minori e Famiglia è composto dal Servizio Sociale Professionale dell'Unione, che agisce in rete con i servizi del territorio nell'ambito della **tutela sociale e giuridica** e, mantenendo un ruolo centrale di coordinamento e di responsabilità, individua quale strategia elettiva la costituzione di un'equipe territoriale integrata al cui interno operino le dimensioni sociale, educativa e psicologica al fine di concorrere a costruire progetti personalizzati diversificati e flessibili a favore dell'utenza e della sua rete territoriale. L'equipe del servizio è pertanto – per sua natura – di natura multi-professionale, essendo composta dall'Assistente Sociale (dipendente dell'Ente), dall'Educatore e dallo Psicologo (dipendenti dell'Impresa aggiudicataria).

Gli interventi messi in campo dal servizio si inseriscono nella rete più ampia dei servizi volti alla promozione dei diritti e delle opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza e del sostegno alla genitorialità e alla famiglia in coerenza con le linee guida regionali e sperimentazioni di prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli obiettivi del servizio integrato Minori e Famiglia sono:

- garantire approcci integrati che, pur in presenza di problemi famigliari con possibili gravi conseguenze sulla salute e sul benessere dei bambini, sostengano il protagonismo e la responsabilità dei familiari nel ricercare le possibili soluzioni;
- garantire che l'intervento di separazione dalla famiglia di origine sia accompagnato da un progetto di riunificazione familiare attivando il progetto sin dalle prime fasi dell'intervento;
- garantire alla famiglia d'origine di essere inclusa nel progetto di vita dei loro bambini come protagonista e non solo come destinataria e che quindi venga considerata prioritaria la relazione fra il bambino e i suoi genitori, assumendo una prospettiva relazionale che non ponga in antitesi il ben-essere del bambino e il ben-essere dei suoi genitori;
- attivare/potenziare integrazioni, nell'ambito di una più efficace collaborazione tra i diversi sistemi di welfare (sociale, sanitario, sociosanitario), interventi di aiuto precoce alle famiglie, nella loro dimensione generativa (prevenzione primaria), con quelli tradizionalmente deputati alla riparazione con l'obiettivo di superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio;
- migliorare le prassi professionali, ancorandole all'utilizzo di strumenti (protocolli di intervento, trattamenti specifici) basati sulle più aggiornate evidenze scientifiche, e valutati negli esiti con particolare riferimento all'attivazione di interventi preventivi finalizzati a favorire la genitorialità positiva privilegiando i programmi che garantiscano il massimo risultato in tempi brevi, rispettando anche criteri di sostenibilità economica;
- riconoscere e sostenere il ruolo di mediatore sociale della famiglia in rapporto alle diverse esigenze dei suoi componenti e in relazione all'ambiente di riferimento;
- promuovere in favore delle famiglie esperienze sul territorio di promozione del benessere, di contrasto e di prevenzione di situazioni di disadattamento, di esclusione sociale e comportamenti a rischio e/o devianti;
- promuovere, sostenere e realizzare connessioni e sinergie tra gli attori sociali del territorio attorno alle specifiche progettualità del Servizio, al fine di evitare dispersioni e sovrapposizioni;
- attivare specifiche prese in carico per quei minori che necessitano di interventi a carattere individuale;
- sostenere e rafforzare, ove necessario, la relazione genitori-figli, anche in ordine alla promozione della corresponsabilità genitoriale;
- coordinare ed uniformare i servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie in un'ottica di integrazione costante con la rete dei servizi sanitari e sociali e con le risorse del territorio;
- costruire un modello omogeneo in materia di esercizio della tutela e della protezione sociale a favore dei minori e delle loro famiglie;
- ripristinare il benessere dei bambini e adolescenti, laddove questo sia stato messo a rischio o compromesso dalle difficoltà del nucleo familiare o dai comportamenti dannosi dei genitori;
- rispondere ai bisogni di tutela dell'infanzia, individuando le più adeguate risorse protettive e riparative;
- offrire alle famiglie un aiuto competente per risolvere i principali problemi sociali psicologici e relazionali che ostacolano, impediscono o danneggiano le capacità genitoriali, al punto da richiedere, in alcuni casi, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria minorile;
- operare in sinergia con la rete dei servizi pubblici e privati esistenti sul territorio;
- prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- adempiere ai mandati dell'Autorità Giudiziaria.

Scopo del servizio è altresì la promozione di una gestione corresponsabile e fondata su obiettivi condivisi delle criticità che coinvolgono il minore e la sua famiglia da parte dei diversi soggetti del territorio (minori, famiglie, agenzie educative, scuole, forze dell'ordine, servizi sanitari, servizi specialistici etc.), in conformità con quanto previsto dalle citate linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei Minori con la loro Famiglia di cui alla D.G.R. Lombardia 15 febbraio 2016, n. 4821, secondo cui *“la funzione di «tutela dei minori» deve essere intesa come un compito comunitario, al di là e oltre le mere competenze istituzionali”*.

In questa logica vengono a configurarsi due ordini di utenza:

- un'utenza diretta, formata da tutti i minori residenti nei Comuni dell'Unione considerati e dalle loro famiglie (nucleare e allargata);
- un'utenza indiretta, composta dai soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel progetto di vita del minore (insegnanti, operatori dei servizi sociali, autorità giudiziaria, soggetti informali, altri soggetti territoriali).

Viene riconosciuta la necessità di promuovere azioni orientate ai “contesti di vita” delle persone, al fine di sostenere le storie dei minori coinvolti e nel contempo sollecitarli a cogliere le opportunità presenti nel proprio contesto di appartenenza. La conoscenza dell'ambiente di vita, inteso come agenzie educative, ricreative-aggregative, sportive e culturali, nonché delle risorse di volontariato presenti, rappresenta quindi un elemento fondamentale nel processo di attivazione di azioni di tutela e sostegno al minore e al suo nucleo di appartenenza. I servizi istituzionali sono chiamati a collaborare con tutti quei soggetti, istituzionali e non, che incrociano la vita del minore e della sua famiglia. L'intento è quello di passare da azioni centrate sul singolo minore a progetti mirati sulla rete di appartenenza formale e informale, per la costruzione di una comunità solidale.

Il servizio dovrà avere come obiettivo la progettazione e la realizzazione di interventi complessi e personalizzati volti a promuovere il benessere dei minori e delle rispettive famiglie. Deve intervenire sia in un **contesto spontaneo**, a seguito della domanda di aiuto espressa direttamente dai cittadini, sia in un **contesto semispontaneo**, su attivazione di coloro che, coinvolti nel progetto di vita del minore, rilevino criticità e ne chiedano una gestione efficace, sia ancora in un **contesto prescrittivo** in cui i bisogni di protezione e tutela dei minori sono sanciti dall'Autorità Giudiziaria come prioritari.

In particolare, all'interno del contesto prescrittivo, dovranno essere garantite le seguenti attività:

- indagini psicosociali e accertamenti: il servizio svolgerà l'indagine psico-sociale richiesta dall'Autorità Giudiziaria attraverso i propri operatori;
- interventi di protezione (su mandato dell'Autorità Giudiziaria): il servizio dovrà realizzare gli interventi protettivi disposti dalla magistratura sia che si tratti di sostegno e controllo delle funzioni genitoriali, nel caso in cui il minore rimanga in famiglia, sia che si tratti di interventi di assistenza educativa familiare, sia nel caso di collocamenti extra familiari. Il servizio dovrà intervenire anche nelle situazioni di urgenza (ex art. 403 Codice Civile);
- valutazione delle capacità genitoriali su mandato della Magistratura nel caso in cui prescriva ai servizi una “diagnosi” delle relazioni familiari e una “prognosi” sulle possibilità di recupero della famiglia;
- trattamento sia in caso di Prognosi positiva che in caso di Prognosi negativa;
- vigilanza e controllo sulle condizioni di protezione del minore: il servizio dovrà garantire la regolamentazione delle visite, i contatti con la famiglia e tutti gli interventi di sostegno sociale, psicopedagogico ed educativo;
- indagini psicosociali e valutazione di situazioni di minori sottoposti a provvedimenti penali.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata al rispetto dei tempi prescritti dalla Magistratura, con riferimento alle indagini psicosociali e alle valutazioni, cui si potrà derogare solo in casi particolari e per motivate ragioni.

Art. 8 – SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

La funzione di Segretariato Sociale, con le funzioni di presa in carico e sostegno alla famiglia e ai minori, rappresenta la porta principale di accesso per il cittadino al sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio, per garantire un primo filtro e una lettura puntuale dei bisogni portati dalle persone che vi accedono. Si prevede che la funzione di Segretariato Sociale possa includere anche interventi di presa in carico “leggera” di tutte quelle situazioni che a vario titolo necessitano di brevi percorsi da parte del Servizio Sociale Professionale in un’ottica di ri-orientamento della persona o di semplice risoluzione della richiesta presentata.

Nel percorso di potenziamento delle risorse a disposizione dei Servizi Sociali dell’Unione e di progressiva uniformazione delle procedure, risulta necessaria l’acquisizione di nuove risorse di Servizio Sociale Professionale da dedicare al servizio di Segretariato Sociale. Al fine di garantire il progressivo consolidarsi di una cultura organizzativa condivisa all’interno dell’Unione, l’Ente committente richiede che la figura professionale adibita a questa funzione sia unica per i tre Comuni, seppur non si possono escludere eventuali successivi accordi con l’Impresa aggiudicataria di natura differente in corso d’appalto, a fronte di mutate esigenze. Inoltre dovranno essere previsti specifici dispositivi aziendali volti a prevenire, per quanto possibile, un eventuale fenomeno di eccessivo *turn over* delle figure professionali impiegate nel corso del periodo contrattuale. L’Assistente Sociale dedicata al servizio opererà con monte ore calibrato sulla grandezza e organizzazione di ogni Comune (vedasi articolo 6) e con un modello di intervento unitario, qualificato e costantemente aggiornato. In ogni sede comunale verranno messi a disposizione spazi e collaborazioni adeguati a favorire l’integrazione del servizio nelle diverse organizzazioni comunali.

Il servizio dovrà:

- essere rivolto a tutta la cittadinanza che accede al sistema dei servizi comunali e territoriali, in relazione ai bisogni più disparati;
- fornire adeguate e aggiornate informazioni sulla rete dei servizi e sulle modalità di accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie, nonché a prestazioni, interventi e servizi appartenenti ad una molteplicità di aree di bisogno;
- disporre di personale specificatamente dedicato il cui livello di formazione e aggiornamento risulti adeguato ad una utenza varia, a bisogni multipli e ad un sistema di offerta pubblica e privata in costante evoluzione;
- erogare le prime attività di assistenza e di presa in carico “leggera”.

Il modello operativo a cui l’Ente committente fa riferimento è quello previsto nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003 (a norma dell’articolo 18, comma 2, della Legge 328/2000).

A fronte di peculiari esigenze organizzative, anche al fine di omologare in maniera progressiva i modelli di servizio consolidati nei diversi Comuni dell’Unione, si è stabilito di posticipare l’avvio di questo servizio alla data del 1° gennaio 2019 per il solo Comune di Pozzuolo Martesana, così come ricavabile dai prospetti annuali relativi ai monte ore indicativi dei vari servizi, di cui all’articolo 6.

Art. 9 – COORDINAMENTO

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a nominare un Coordinatore dei servizi oggetto del presente Capitolato, munito di adeguati poteri decisionali in merito all'organizzazione e allo svolgimento degli stessi e che funga da referente contrattuale unico rispetto all'Ente committente. La figura del Coordinatore proposta per l'appalto dovrà possedere una adeguata professionalità ed, in particolare, esperienza specifica nell'ambito dei servizi dell'area Minori e Famiglia. Il curriculum professionale del Coordinatore proposto per l'appalto dovrà essere allegato all'offerta tecnica e costituirà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, come dettagliato nel bando di gara.

Eventuali sostituzioni del Coordinatore proposto, nel corso del periodo contrattuale, dovranno essere concordate con l'Amministrazione dell'Unione e da essa esplicitamente approvate.

La figura di coordinamento risulta centrale nell'evoluzione della struttura organizzativa dell'Ente committente: oltre a coordinare e integrare le diverse equipe professionali che andranno a costituirsi, relative sia all'area Minori e Famiglia che al Segretariato Sociale, svolgerà un'importante funzione di *governance* in stretto raccordo con il Capo Settore dell'Unione, a garanzia della coerenza operativa e dell'uniformità metodologica degli interventi sull'intero territorio considerato.

Nello specifico compete al Coordinatore del servizio:

- monitorare periodicamente i dati forniti dall'osservatorio sui bisogni della famiglia, partecipando ai tavoli inter istituzionali e con il terzo e quarto settore, collaborando attivamente con il Piano di Zona;
- esprimere parere nel merito dei contenuti delle relazioni di indagine, di aggiornamento e valutazione, da inviare alla Magistratura, sottoscrivendo insieme agli operatori la relazione;
- monitorare l'efficacia degli interventi, verificare le proposte progettuali in essere, monitorare i tempi di risposta all'Autorità Giudiziaria e garantire il rispetto degli stessi al Capo Settore competente;
- partecipare alle micro equipe costituite dalla triade Assistente Sociale – Psicologo – Educatore per la formulazione, monitoraggio *in itinere* e finale del progetto personalizzato del minore e della sua famiglia;
- segnalare al Capo Settore le situazioni che necessitano di interventi in emergenza e proporre percorsi di attivazione di procedure veloci ed efficaci per la loro gestione;
- curare la comunicazione tempestiva con il Capo Settore per attivare eventuali proposte progettuali proposte dai tecnici del servizio: inserimenti in struttura, centri diurni, pronto intervento, trasporti, interventi relativi all'applicazione del regolamento sulle misure di sostegno al reddito;
- monitorare l'andamento degli interventi erogati dalle strutture di accoglienza residenziali e familiari per valutarne la qualità e il rapporto costi/benefici;
- segnalare tempestivamente disfunzioni nelle procedure o eventuali altre problematiche attivando immediatamente un confronto con il Capo Settore;
- supportare la regia della rete territoriale dei servizi, anche attraverso attività di promozione e di integrazione;
- curare l'interconnessione costante tra gli operatori dell'Unione assegnati al servizio, in un'ottica di crescita organizzativa e di condivisione degli obiettivi e delle prassi operative;
- mantenere il raccordo con gli interventi del servizio Spazio Neutro e del servizio Assistenza Educativa Scolastica relativamente ai casi in carico.

A fronte della peculiare organizzazione dell'Unione, tra le funzioni di coordinamento rientrano inoltre azioni specificamente finalizzate a garantire un costante raccordo con i servizi analoghi già attivi per il Comune di Bellinzago Lombardo, nella direzione di creare le condizioni per ricondurre progressivamente il servizio ad unità e di evitare frammentazioni e dispersione di risorse.

Art. 10 – SUPERVISIONE

Il lavoro con le famiglie e i minori esige un'elevata competenza specialistica, sia per quanto riguarda la conoscenza della normativa, sia nell'individuazione degli interventi più opportuni. Ciascuna situazione, inoltre, richiede capacità rinnovate di lettura e di formulazione del progetto finalizzato al recupero dell'equilibrio familiare. La supervisione, intesa come strumento di lavoro, dovrà prestarsi a favorire una riflessione sia in merito alla relazione instaurata con il bambino, con l'adolescente e con la sua famiglia, sia sugli effetti connessi agli interventi messi in atto, sia sugli aspetti metodologici clinici e sociali di cui tener conto. Dovrà sviluppare all'interno delle equipe un approccio integrato fra il lavoro sui casi e il lavoro con le reti solidali a sostegno delle progettualità in favore della famiglia e dei minori.

Gli incontri di supervisione dovranno essere condotti da psicologi con le seguenti caratteristiche professionali:

- vasta e pluriennale esperienza clinica nel lavoro terapeutico con le famiglie con problemi di violenza e maltrattamento e disagio;
- elevate conoscenze teoriche e pratiche della tematica della gestione delle famiglie e dei minori con disagio o a rischio di disagio;
- amplissima esperienza del lavoro d'equipe;
- approfondita competenza sul lavoro di sviluppo di comunità;
- capacità personali che possano permettere l'interazione ed il confronto tra operatori nel riconoscimento delle differenti caratteristiche personali;
- capacità personali e professionali che favoriscano l'integrazione necessaria al buon esito del lavoro.

Gli incontri di supervisione dovranno essere aperti a tutti gli operatori che gestiscono direttamente la casistica (educatori, psicologi, assistenti sociali). Potranno essere inoltre concordati incontri di supervisione dedicati ad argomenti di tipo organizzativo o di gestione generale del servizio.

Art. 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'attività di formazione del personale dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria e condotta da esperti/consulenti con adeguata esperienza. Il Piano di aggiornamento e formazione del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali costituisce elemento di valutazione dell'offerta tecnica presentata, così come dettagliato nel bando di gara. Gli interventi formativi, ad esclusione di quelli relativi alla formazione obbligatoria, dovranno essere di norma aperti alla partecipazione del personale dell'Ente, senza oneri aggiuntivi per l'Ente committente.

Art. 12 – PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI

Per il personale adibito dall'Impresa aggiudicataria ai servizi oggetto del presente Capitolato sono richiesti i requisiti di seguito dettagliati.

Coordinatore: Laurea specialistica in programmazione e gestione dei servizi e delle politiche sociali, ovvero scienze psicologiche, scienze dell'educazione, scienze pedagogiche e scienze della formazione o titolo equipollente con almeno 5 anni di esperienza certificata di coordinamento in servizi identici.

Psicologi: Laurea specialistica, essere iscritti all'Albo, aver conseguito il titolo di specializzazione avendo frequentato corso quadriennale di scuola di psicoterapia della famiglia o ad orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti ed avere una attestata formazione specifica nell'area del sostegno alle famiglie e dei minori. Dovranno avere pluriennale esperienza di lavoro in equipe multi professionali e possedere una significativa e certificata competenza nell'approccio professionale al lavoro di comunità. Dovranno inoltre possedere competenza nell'attivazione di progettualità integrate con la rete territoriale e nella promozione di sinergie e saperi condivisi.

Educatori: Titolo di Educatore Professionale (riconosciuto a livello regionale e/o universitario), ovvero Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze pedagogiche con specifiche competenze e comprovata esperienza professionale di almeno un anno in ambito socio-educativo.

Assistente Sociale adibito alla funzione di Segretariato Sociale: Laurea triennale in scienze del Servizio Sociale, essere iscritto all'Albo, avere una competenza specifica nel lavoro di Comunità, con il territorio e con la rete dei servizi istituzionali e non a livello sociale, socio-sanitario e sanitario.

Supervisore: Laurea in psicologia, ovvero laurea magistrale in scienze del Servizio Sociale, con iscrizione ai rispettivi Albi e pluriennale esperienza (vedasi articolo 10).

L'Aggiudicataria si impegna ad adibire ai servizi oggetto del presente capitolato d'appalto personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato, anche riguardo alla normativa antincendio ed al primo soccorso, con riferimento ai disposti del D.M. 10/03/1998. L'Aggiudicataria provvederà inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio, e a redigere il documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 D. Lgs. 81/2008, con specifico riferimento alle attività ed ai rischi da mansione del suddetto personale.

L'Aggiudicataria si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto, all'accantonamento del T.F.R., nonché al riconoscimento degli elementi integrativi territoriali. Qualora nel corso di vigenza dell'appalto fosse approvato un nuovo contratto nazionale e/o accordo integrativo territoriale, per le imprese della categoria dell'Aggiudicataria, essa si impegna a darne immediata applicazione senza costi aggiuntivi per l'Ente appaltante.

Per le figure professionali di carattere specialistico o di tipo consulenziale, che siano impiegate per un numero ridotto di ore nell'ambito del servizio, è prevista la possibilità di stipulare rapporti di lavoro autonomi ed assimilati.

In particolare, si intendono qui integralmente richiamati gli obblighi a carico dell'Aggiudicataria e le disposizioni di cui all'articolo 30, commi da 3 a 6, del Codice dei contratti pubblici.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Aggiudicataria in qualsiasi momento, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato per l'esecuzione del contratto.

Qualora l'Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, oltre ad esercitare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente committente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicataria medesima.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone destinatarie dei servizi.

L'Aggiudicataria si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, a richiamare e, se è il caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile. Nell'ipotesi di personale non gradito da parte dell'Ente committente, previo contraddittorio tra le parti, l'Aggiudicataria provvederà alla sostituzione.

L'Aggiudicataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio e in caso di sciopero del personale deve assicurare i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali.

Il personale dovrà uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dal Committente ed alle disposizioni impartite all'Aggiudicataria, con particolare riguardo alle relazioni interpersonali fra l'operatore e gli utenti del servizio.

Il personale dovrà altresì attenersi agli obblighi derivanti dal codice di comportamento emanato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 è fatto divieto all'Aggiudicataria di impiegare personale dipendente dei Comuni che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma il contratto sarà nullo di diritto e l'Aggiudicataria incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché nell'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Aggiudicataria si impegna, pur nel rispetto del principio di libertà di Impresa, a promuovere la stabilità occupazionale, privilegiando l'assunzione del personale impiegato dal precedente gestore dei servizi oggetto dell'appalto (articolo 50 del Codice dei contratti pubblici).

Alla scadenza contrattuale l'Aggiudicataria dovrà adempiere a tutti i propri obblighi necessari a consentire il regolare passaggio del personale al nuovo soggetto gestore, ai sensi delle disposizioni previste nella contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 13 – SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire la sostituzione del personale preposto ai servizi oggetto del presente Capitolato, che dovesse risultare assente per qualsiasi motivo.

Per le assenze non programmate, la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal terzo giorno. Per le assenze programmate, il personale deve essere sostituito fin dal primo giorno di assenza.

Art. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

Il contratto di appalto, conforme allo schema allegato alla documentazione di gara, sarà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici ed entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione.

L'Aggiudicataria, prima della stipula, è tenuta a presentare la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 103 del Codice.

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e dell'articolo 32, comma 14, del Codice, previa acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali autocertificati dal concorrente.

Si precisa sin d'ora che la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà, in ogni caso, decorrere a partire dal mese di gennaio 2018, pur nelle more della stipulazione del contratto, in quanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del Codice, la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nella gara determinerebbe un certo e grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il quale nel caso di specie è correlato all'erogazione di servizi a favore di minori e di soggetti in condizione di fragilità.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

La mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'Aggiudicatario, comporta l'incameramento della garanzia provvisoria, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'Impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato.

Art. 15 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

L'Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Impresa aggiudicataria si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo.

L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all'assicurazione del personale occupato nell'esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente l'Ente committente dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all'inizio del servizio

e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Ente committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Ente committente sia verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti.

L'Aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile operatori e responsabilità civile verso terzi (massimale non inferiore a € 1.500.000,00), in dipendenza dell'espletamento dei servizi in appalto. Detta polizza dovrà tenere indenne l'Aggiudicataria anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio – e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.

Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicataria. In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'Ente committente indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni.

Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Ente committente.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.

Art. 16 – PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

A compenso delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicataria, con cadenza mensile, emetterà posticipatamente fattura fiscale per l'importo del servizio, allegando la rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte nel periodo considerato. Saranno pertanto riconosciute solo ed esclusivamente le prestazioni rendicontate ed effettivamente eseguite.

L'Unione liquiderà le fatture mensili emesse dall'Impresa entro 30 giorni dalla data di presentazione. I ritardi del pagamento oltre tale termine comporteranno l'applicazione degli interessi di legge, se richiesti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la fatturazione non sia corretta e/o completa. In tal caso il termine di pagamento decorre dal completamento e/o regolarizzazione delle relative fatture.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dall'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione libera, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

Si stabilisce sin d'ora che l'Ente committente potrà rivalersi – per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità – direttamente mediante incameramento della garanzia prestata dall'Aggiudicataria o a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti contrattuali si impegnano ad adempiere agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nelle transazioni con le Pubbliche Amministrazioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché alle eventuali ulteriori norme in materia che dovessero intervenire nel corso del periodo contrattuale.

Art. 18 – CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Ente committente dalla competente unità organizzativa dell'Unione, nonché dai referenti tecnici incaricati per il servizio. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà dell'Ente committente richiedere in qualsiasi momento, senza preavviso e con ogni mezzo, documenti e informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione sull'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a rendersi disponibile a periodici incontri, la cui cadenza sarà stabilita dall'Amministrazione dell'Unione, al fine di valutare l'andamento del programma di attività e per le altre esigenze di interscambio che si manifesteranno *in itinere*.

Art. 19 – PENALITÀ

1. Penalità – L'Aggiudicataria, ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contrattuali, è tenuta al pagamento di una penalità che varia da € 250,00 a € 1.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidiva.

In particolare l'aggiudicataria è soggetta a penalità (elenco indicativo e non esaustivo):

- a) in caso di impiego di personale non avente requisiti e titoli previsti;
- b) in caso di violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale;
- c) in caso di sospensione ingiustificata del servizio;
- d) in caso di violazioni degli obblighi contrattuali oggetto del presente Capitolato compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata;

Dopo l'applicazione di tre penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti, l'Ente committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria con almeno 30 giorni di anticipo (dalla data di ricevimento della comunicazione) e di aggiudicare la prosecuzione dell'appalto all'Impresa risultante seconda in graduatoria.

2. Modalità di applicazione della penalità – L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da contestazione formale dell'inadempienza a mezzo di PEC ovvero fax, con la quale si inviterà l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal

ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non provveda entro il termine stabilito o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze si provvederà all'applicazione della penalità.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell'Impresa aggiudicataria di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Le ritenute potranno essere applicate, in alternativa, mediante incameramento della cauzione per l'ammontare corrispondente a quello della penalità. In tali casi la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'integrazione dell'importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta. Resta inoltre salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 3 e seguenti, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 20 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto di parte delle prestazioni contrattuali nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici. L'eventuale volontà di procedere al subappalto di parte delle prestazioni deve essere espressa in maniera chiara e dettagliata, con indicazione precisa delle prestazioni oggetto di subappalto e identificazione univoca del subappaltatore, all'interno dell'offerta tecnica presentata e, in ogni caso, è sottoposta a successiva autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Art. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente committente ha diritto di promuovere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

1. per rilevanti motivazioni di pubblico interesse;
2. per interruzione del servizio senza giusta causa;
3. per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
4. qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di gara tutti, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell'offerta;
5. per abbandono dell'appalto, salvo che per causa oggettiva di forza maggiore;
6. per concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi o cessione del contratto e del credito non autorizzati;
7. per applicazione di più di 3 penalità nel corso dell'appalto;
8. per inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
9. per ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
10. per contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'Aggiudicataria o del personale dell'Aggiudicataria adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
11. ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 62/2013 nel caso di mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – per le norme estensibili ai collaboratori o consulenti a qualunque titolo dell'Aggiudicataria;
12. per nullità dovuta al mancato rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte dell'Unione; in tal caso, l'Aggiudicataria incorre nella perdita della garanzia prestata, che resta incamerata dall'Unione, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dal Committente in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto, in relazione all'esigenza di proseguire comunque con l'erogazione del servizio, per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto. Dell'emanazione di tale provvedimento è data comunicazione all'Impresa aggiudicataria con comunicazione a mezzo di PEC o fax.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Ente committente il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'Impresa aggiudicataria.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese aggiuntive sostenute dall'Unione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Aggiudicataria.

Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia richiesta dall'Impresa aggiudicataria, alla stessa viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate e del deposito cauzionale.

Art. 22 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (D. LGS. 196/2003)

L'Aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D. Lgs. 196/2003.

L'Unione, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi ai fruitori dei servizi oggetto del presente appalto, designa l'Aggiudicataria, affidataria del servizio, in qualità di responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Ente committente. In particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'erogazione dei servizi di cui trattasi;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;
- tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/99 e s.m.i.

Per quanto attiene ai dati relativi all'Aggiudicataria si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano l'individuazione del soggetto cui affidare l'appalto in oggetto;
- le modalità di trattamento, in parte attuate tramite mezzi informatici e telematici, ineriscono strettamente alla procedura di gara e alla gestione del contratto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere del concorrente qualora intenda concorrere ed eventualmente aggiudicarsi l'appalto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento e i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990.

In ogni caso, i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti dalle disposizioni contenute nel Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 23 – PASSAGGIO DI CONSEGNE

In caso di passaggio di gestione ad altra Impresa alla scadenza dell'appalto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'Aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente committente. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l'Unione si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento (pari a una mensilità) e la cauzione definitiva, fatta in ogni caso salva la richiesta di ulteriori danni.

Art. 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'Aggiudicataria elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana". Qualsiasi controversia tra l'Unione e l'Aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato, verrà deferita al Foro competente per la stazione appaltante.

Art. 25 – RINVIO AD ALTRE NORME

L'Aggiudicataria si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, dello stato e dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare, che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell'appalto.

L'Ente committente comunicherà all'Aggiudicataria tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale. L'Aggiudicataria è tenuta, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Appalto si richiamano le norme di legge vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate. Si applicheranno inoltre le leggi ed i regolamenti che vengano eventualmente emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.